

Codice penale

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 26 ottobre 1930, n. 251

Codice Penale

Approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

LIBRO SECONDO. Dei delitti in particolare - TITOLO SESTO. Dei delitti contro l'incolumità pubblica - CAPO PRIMO. Dei delitti di comune pericolo mediante violenza

Articolo 437

Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro

Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.